

Contratto di fornitura servizio di pulizia, sanificazione presso il polo

ospedaliero e la rete territoriale della nuova ASST per il periodo

dall'1.5.2020 al 31.12.2020

CIG n.83128447E0

L'anno **2020**, il giorno **20** del mese di **Agosto**, a seguito di accertamenti da parte mia, Avv. Daniele Venia, Responsabile dell'Ufficio preposto dell'ASST stessa, nella veste di Ufficiale Rogante, giusta disposizione del Direttore Generale, a norma dell'art.48 della Legge n.89/2013, dell'art.11, co.13, del D.Lgs.n.50/2016, dell'articolo 6, co.3, del D.L. n.179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221/2012, (cd. decreto sviluppo bis), hanno sottoscritto con firma digitale:

- **ASST della Valcamonica**, con sede legale in Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS), C.F. e P.Iva n.03775830981, in persona del **Dr. Maurizio Galavotti**, nato a Rodigo (MN) il 23/7/1957, residente per la carica in Breno, Via Nissolina n.2, Codice Fiscale n. GLV MRZ 57L23 H481I, che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore della ASST della Valcamonica, C.F. e Partita IVA 03775830981, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge domiciliato per la carica presso la sede legale;

e

- **Marco ZANI**, nato a Drizzona (CR) il 22.06.1961 e residente a Pandino (CR) in Vicolo Privato n. 1, Cod. Fisc. ZNAMRC61H22D370N, Procuratore Speciale (giusti poteri conferiti con Procura Speciale

del 21/04/2015, repertorio nr. 178.542, raccolta nr. 14.278, del Notaio Dott. Luciano Tisot in Bolzano, registrata in data 07/05/2015), nella sua veste di delegato per la società **Markas SRL** con sede a Bolzano in Via Macello 73 C.F. e P.IVA 01174800217, REA BZ-104711, domiciliato per la carica presso la sede legale della società Markas SRL, parte fornitrice.

PREMESSO CHE:

- con decreto n.1158/2015 la cessata ASL di Vallecamonica-Sebino (ora ASST della Valcamonica) aderiva al decreto n.828/2011 dell'AO di Desenzano (ora ASST del Garda) per l'affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, raccolta e smaltimento rifiuti presso il polo ospedaliero e la rete territoriale della nuova ASST, per il periodo 1.2.2016-15.2.2021; - sono stati depositati avanti il TAR Lombardia - Sezione Staccata di Brescia due ricorsi contro il contratto stipulato e che entrambi, previa riunione, sono stati respinti dall'organo competente; - con decreto n.84/2020 è stata recepita la sentenza n.8843/2019 pubblicata in data 27.12.2019 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, che ha stabilito di riunire gli appelli presentati, accogliendoli in riforma della sentenza del TAR Brescia n.1449 del 7.11.2016, annullando il decreto n.1158/15 dell'ex ASL di Vallecamonica-Sebino e compensando le spese tra le parti di entrambi i giudizi; - nel medesimo decreto sopra citato il DG dava altresì mandato all'AGRM di procedere all'indizione di una procedura ponte per il tempo strettamente necessario all'attivazione della Convenzione di Aria SpA avente ad oggetto il

servizio di pulizia; - la fornitura rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 DL 66/14 smi e relativi indirizzi applicativi; - è stata rilasciata autorizzazione da parte di Aria SpA all'attivazione di un contratto ponte per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una procedura di gara e comunque **non oltre il 31.12.2020** come da nota registrata al prot.ASST n.3345/20 del 14.2.2020 agli atti. Tutto ciò premesso e precisato,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

- Le parti prendono atto che con provvedimento n.368 del 4.6.20 il Direttore Generale pro tempore dell'ASST della Valcamonica ha provveduto ad approvare il Contratto ponte per il servizio di pulizia e sanificazione per le sedi ospedaliere e territoriali dell'ASST della Valcamonica per il tempo necessario all'attivazione di Convenzione da parte di ARIA SpA e comunque non oltre il 31.12.2020, confermando il servizio alla MARKAS SRL, alle seguenti condizioni economiche: **€ 1.302.201,51 (di cui IVA al 22% per € 234.823,22)**. - Dal certificato della CCIAA risulta che la società non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata. - L'ASST della Valcamonica, con sede in Breno - BS - Via Nissolina 2, in seguito denominata: ASST - Azienda - Amministrazione Appaltante - Stazione Appaltante (SA) - Committente ha redatto il presente contratto al quale la MARKAS SRL, qui in seguito denominata: Fornitore - Società - Impresa - Appaltatore deve attenersi. - L'appaltatore è tenuto al rispetto

delle condizioni indicati nei documenti presentati sulla Piattaforma SINTEL.

Art.1 - Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di pulizia, sanificazione, presso il polo ospedaliero e la rete territoriale della ASST della Valcamonica per il **periodo dall'1.5.2020 al 31.12.2020**. Il servizio di sanificazione interessa tutti i locali afferenti l'Azienda, come indicati nei prospetti indicanti ubicazione, destinazione d'uso, metrature, rischio, frequenza.

Art.2 - Quantificazione del servizio

Le parti richiamano espessamente le quantità indicate nell'offerta presentata sulla piattaforma SINTEL. Le quantità delle prestazioni indicate sono puramente indicative e non costituiscono un impegno od una promessa dell'Azienda, essendo le stesse non esattamente prevedibili in quanto subordinate a fattori variabili ed altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia, ivi inclusi appalti di servizi regionali centralizzati, od aggregazioni di acquisti/servizi attivate fra più Aziende del S.S.R., o convenzioni CONSIP e similari stipulate ai sensi della legge 23.12.1999 n.488 - art.26 e successive modificazioni ed integrazioni. Di conseguenza, l'aggiudicatario é tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente la tipologia e la quantità di prestazioni che

verranno effettivamente richieste, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le prestazioni effettuate, al termine del contratto, risultassero minori di quelle preventivabili. Il servizio, quindi, anche in deroga al c.d. "quinto d'obbligo", dovrà essere regolarmente eseguito sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quanto presumibile dalla lettura dei documenti di gara. Verificandosi tale ipotesi, l'appaltatore non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. **Riduzione delle prestazioni:** L'Azienda si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto. **Potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo:**

- escludere in tutto o in parte uno o più servizi e/o aree interessati all'appalto;
- escludere dall'oggetto alcune prestazioni. La riduzione dovrà essere esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la giustificano. **Nel caso di riduzione, l'aggiudicatario rimarrà obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come ridotte ed il compenso dovuto all'Appaltatore, calcolato secondo i prezzi offerti, verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento delle prestazioni.** Rimane comunque escluso per l'appaltatore, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. In caso di riduzione che nel complesso comporti una diminuzione del valore del contratto superiore a un quinto, rimarrà

salva all'Appaltatore l'esclusiva facoltà di chiedere il recesso che comunque avrà effetto solo a partire dal concreto affidamento del servizio ad altro esecutore, salva la facoltà per l'Amministrazione di liberare, anche parzialmente, l'originario appaltatore prima del termine predetto. Estensione delle prestazioni: All'ASST è riservata, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di estendere le prestazioni. A titolo di esempio, ed in via solo esemplificativa e non esaustiva, aggiungendo altre prestazioni analoghe ed accessorie a quelle oggetto dell'Appalto o che si renderanno opportune per la corretta esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o che si riveleranno necessarie per l'intervento di norme nuove in materia; ovvero estendendo le prestazioni già affidate per quantità, articolazione del servizio o esternalizzazione di servizi ora gestiti direttamente. Potranno essere altresì affidati servizi complementari e/o analoghi, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2016/679. L'affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell'originale appaltatore rimane, in ogni caso, una libera e insindacabile facoltà e non un obbligo dell'Azienda, la quale potrà comunque procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione e anche in qualsiasi momento, allo svolgimento di una gara per l'affidamento delle prestazioni non contemplate dal Capitolato. Variazione delle destinazioni d'uso e dei livelli di qualità del servizio: In coincidenza di variazioni nella destinazione d'uso delle differenti aree oggetto

del servizio presso il polo ospedaliero e la rete territoriale, o in ragione di obiettiva e motivata opportunità tecnica, l'ASST potrà modificare la qualificazione attribuita a singole aree di intervento secondo la classificazione, richiedendo all'Appaltatore di prestare il minore o maggiore livello quali-quantitativo corrispondente alla classificazione scelta. Il canone sarà di conseguenza adeguato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. **Pulizie straordinarie:** il compenso per le pulizie straordinarie prestate sarà quantificato sulla base delle ore lavorative concordate. La valorizzazione oraria sarà quella riferita al costo orario dei lavoratori addetti ai servizi di pulizia di 2° livello, in vigore al momento della prestazione, aumentata del 20% in quanto include anche il rimborso dei costi sostenuti per i materiali, le attrezzature impiegate, la sicurezza, i DPI, i costi indiretti, le spese generali e l'utile.

Art.3 - Durata dell'appalto

Il presente appalto avrà la **durata dall'1.5.2020 al 31.12.2020**. Il servizio di sanificazione ambientale continuerà ad essere remunerato a canone annuo (€/mq/anno secondo quanto indicato in offerta). I canoni mensili corrisponderanno ad un dodicesimo del canone annuale. Per periodi inferiori al mese, i canoni saranno determinati a partire dai giorni naturali e consecutivi di effettiva erogazione, attribuendo agli stessi un valore pari ad un trecentosessantacinquesimo del canone annuale.

Art. 4 - Revisione prezzi e nuovi prezzi

Le parti richiamano i prezzi indicati nell'offerta presentata sulla

Piattaforma SINTEL.

Art. 5 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, Markas srl ha costituito, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento). **La garanzia prevede:** a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; c) L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Si applica quanto previsto dal Art. 103 D.Lgs. n50/2016 e smi. Si prende atto che l'appaltatore ha fornito la prova di aver stipulato una polizza di responsabilità civile che copre tutti i danni derivanti dall'esecuzione del contratto riconducibili ad una responsabilità dell'appaltatore stesso. Per quanto concerne il deposito cauzionale definitivo le parti prendono atto che la società, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il servizio svolto, ha costituito apposito deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell'importo totale del servizio (IVA esclusa). Il deposito cauzionale definitivo, prestato secondo i termini di cui al Regolamento (UE) n.2016/679 e vincolato fino ad avvenuta definizione dei rapporti relativi a tutto il periodo dell'appalto (comprese le eventuali proroghe), é costituito mediante fidejussione bancaria. La fideiussione é del tipo cosiddetto "a prima richiesta".

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

Le parti concordano che la società, sotto la sua esclusiva responsabilità, emetterà fatture mensili correlate agli importi offerti in gara. Gli oneri per la sicurezza dovranno essere fatturati in rate semestrali posticipate. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. Il pagamento delle fatture avverrà a cura di Finlombarda S.p.A. entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.8.2010 e successive modifiche ed integrazioni. L'appaltatore dovrà, altresì, comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 7 - Penalità

Le parti si richiamano a quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

Fanno parte integrante del presente atto i seguenti documenti: la completa documentazione di gara, comprensiva di offerta presentata dall'aggiudicataria ed in particolare dell'offerta economica. Contratto di subappalto stipulato tra MARKAS Srl e PULITORI ed AFFINI Spa. Il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese rilasciato in data non anteriore a tre mesi,

contenente gli estremi dell'atto costitutivo ed eventuali atti successivi che abbiano modificato od integrato l'atto medesimo e l'annesso statuto. **Il deposito cauzionale acceso tramite fideiussione bancaria con Atradius Credito y Caution n. DE0626840 del 2.7.2020 per € 35.629,87.**

Art. 9 - D.e.c. e R.u.p. della Stazione Appaltante

L'ASST della Valcamonica ha individuato quale RUP **l'Ing. Francesco Mazzoli** – Direttore responsabile dell'A.G.R.M. - e-mail: f.mazzoli@asst-valcamonica.it e quale DEC **la Sig.ra Eugenia Manella**, e-mail: e.manella@asst-valcamonica.it - tel. 0364/369326.

Art. 10 - Rappresentanti della società aggiudicataria

Per MARKAS SRL il responsabile Unico del Contratto (RUC) e incaricato della direzione dei servizi appaltati é la Sig.ra **Cristina Ferrari**, nata a Brescia il 18.7.1966 - cell. 335 7498156 - e-mail: c.ferrari@markas.it. In caso di assenza o di impedimento dell'incaricato del servizio di direzione dei servizi appaltati, il soggetto di riferimento è individuato nella Sig.ra **Giovanna Roselli** cell. 335/1336804 e-mail: g.roselli@markas.it. Il RUC dovrà interfacciarsi con le competenti strutture dell'Azienda Sanitaria, dietro specifica richiesta delle strutture organizzative della SA, dovrà essere presente ad eventuali incontri su temi inerenti l'appalto, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la SA. Il RUC potrà coincidere con altre cariche previste per l'esecuzione del presente appalto.

Art. 11 - Tutela del lavoro e subappalto

Le parti si richiamano a quanto espressamente indicato dal

Capitolato Speciale di Gara.

Art. 12 - Eventuale contenzioso

Per tutte le eventuali controversie tra SA e l'Aggiudicatario, in relazione alla gara e al relativo contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si fossero definite in via amministrativa si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Recesso e risoluzione del contratto

Si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile.

Art.14 - Subappalto del contratto - cessione del credito

Sub-appalto: Per quanto attiene il subappalto, le parti si riportano a quanto indicato all'art.105 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. MARKAS SRL assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n.136 e successive modifiche. La stessa si impegna inoltre: - a dare immediata comunicazione all'ASST della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; **Cessione del credito:** In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda Sanitaria copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda Sanitaria non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST.

Art. 15 - Applicazione del regolamento (UE) n.2016/679

L'ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" di seguito solo RGPD) che i dati personali del fornitore, a seguito della stipula del contratto, saranno inseriti nella banca dati elettronica della ASST e trattati dal personale della stessa nominato incaricato del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del fornitore, saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni (artt. 15-22 del RGPD). La nomina del fornitore quale Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" avverrà con successivo accordo tra le parti.

Art.16 - Patto di integrità regionale

L'ASST della Valcamonica informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui alla D.G.R. 30.1.2014 - n.X/1299 "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" della Regione Lombardia, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Ente, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.). Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti nei rapporti con la ASST, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei

contratti definiti nel Codice Etico - Comportamentale, tenendo presente che la violazione delle stesse comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art.17 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità dell'Asst della Valcamonica

L'ASST della Valcamonica informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti indicati dal decreto Direttore Generale n.33 del 30.1.2020, con cui è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Azienda, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.). Ai contenuti di questi documenti dovranno attenersi tutti coloro che operano all'interno della ASST della Valcamonica in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o esecutori di lavori o pubblici servizi. Il tutto a salvaguardia della trasparenza e dell'integrità nelle procedure e nei comportamenti e al fine di impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano danni patrimoniali, all'immagine e al prestigio dell'Azienda, pregiudicandone la legittimazione stessa.

Art. 18 - Norme generali e di rinvio

Le parti si richiamano a quanto espressamente indicato dalla documentazione di gara e in particolare a quanto disposto dal

Capitolato Speciale predisposto dall'ex Azienda Sanitaria di Desenzano del Garda. Per ogni ulteriore mancata previsione valgono le norme del Codice Civile.

Art. 19 - Registrazione contrattuale

Le parti concordano che le spese di registrazione del presente contratto presso la competente Agenzia delle Entrate saranno a totale carico della società MARKAS Srl.

Art.20 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai fini di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, la Società MARKAS SRL ha comunicato il conto corrente dedicato, come previsto dall'art.3 della legge n.136/2010, é il seguente: cod. IBAN: IT 16 X 01030 11600 000063118348 - Banca di appoggio: Banca Monte dei Paschi di Siena – Area Antonveneta – Agenzia di Bolzano.

Art.21 - Foro competente

Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l'Amministrazione dell'Azienda e il fornitore, o attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Brescia. Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per MARKAS SRL

Firmato il Procuratore Speciale

(Marco ZANI)

Per l'ASST della Valcamonica

Firmato il Direttore Generale

(Dr Maurizio Galavotti)

MARKAS Srl, come indicata in premessa, ai sensi e per gli effetti del disposto degli artt.1341 e 1342 c.c. approva specificatamente gli articoli del presente contratto, composto da 15 pagine con firma digitale.

Per MARKAS Srl

Firmato il Procuratore Speciale

(Marco ZANI)

Io Ufficiale Rogante, dopo aver fatto leggere il presente atto alle parti come sopra costituite, certifico che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Ho quindi accertato la regolarità delle loro firme in forma digitale.

Firmato - l'Ufficiale rogante

(Avv. Daniele Venia)